

Il 12 gennaio 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.P.C.M. 13.11.14 che detta le regole tecniche relative al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – D.Lgs. 82/2005): tali regole tecniche entrano in vigore mercoledì 11 febbraio 2015.

Sono di particolare interesse per la ns. attività le regole tecniche da rispettare per formare correttamente le **copie autentiche digitali**.

Numerose norme attribuiscono infatti all'avvocato il potere di attestare la conformità di una copia all'originale, basti ricordare :

- l'art.3 bis della L.53/1994 per le notifiche via PEC,
- l'art.16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12 per le copie tratte da Polisweb,
- i novellati artt.518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c. per l'introduzione delle procedure esecutive,
- l'art.6 del D.L. 132/14 per gli accordi di separazione-divorzio da trasmettere allo Stato Civile.

Vanno dunque tenuti in considerazione l'art.4 del DPCM 13.11.14 (copia digitale di un documento cartaceo) e l'art. 6 (copia digitale di un documento digitale). Entrambi gli articoli consentono che la copia venga formata mediante due modalità ben diverse tra loro: nel primo caso l'attestazione di conformità è contenuta nello stesso file copiato, nel secondo caso l'attestazione di conformità è contenuta in un file separato.

Requisito essenziale per la regolarità della copia è che essa abbia **contenuto identico** rispetto al documento cartaceo o digitale di origine.

Vediamo ora le due modalità di attestazione della conformità.

Attestazione di conformità posta sulla copia stessa

Questa modalità può essere realizzata utilizzando per il file di copia il formato .pdf , ad esempio scansionando in .pdf un documento cartaceo, oppure scaricando sul ns. computer un

file .pdf tratto da Polisweb.

E' essenziale utilizzare il programma **Adobe Reader** (che abbiamo tutti) nella versione **“XI”** , liberamente scaricabile via internet.

Aperto il file con Adobe Reader XI, in alto a destra compare il “pulsante” **COMMENTO**: cliccando lì, si apre la finestra **ANNOTAZIONI** dentro alla quale vi sono diverse icone, una delle quali riproduce un timbro. Questa funzione consente di applicare sul documento un timbro contenente una dicitura che l'avvocato può creare come vuole.

In particolare è bene creare con il programma di scrittura usuale (ad es. **WORD**) una casella con il testo adeguato al caso “attesto che il contenuto del presente file è conforme...” e salvare il file in **WORD** e poi in .pdf ; poi da Adobe Reader XI si crea il nuovo timbro, indicando quale file di riferimento quello creato con **WORD** e salvato in .pdf: in questo modo il timbro di Adobe Reader XI avrà la stessa forma e contenuto della casella creata con

WORD, ed il timbro così realizzato sarà riutilizzabile tutte le volte che vorrete tramite Adobe Reader XI.

Si tratta dunque di perdere un po' di tempo la prima volta per creare i timbri, poi l'operazione di autentica sarà velocissima: basterà scegliere il timbro appropriato, posizionarlo sul testo del .pdf dove volete, salvare il file, apporvi la firma digitale.

Attestazione di conformità della copia posta su file separato

Ottenuto il file di copia di cui bisogna attestare la conformità al documento di origine, l'attestazione può anche essere contenuta in un diverso file: può essere il caso di un provvedimento del giudice che notificiamo via PEC inserendo la conformità nella relata di notifica, oppure la nota di deposito che accompagna l'iscrizione della procedura esecutiva all'interno della quale si attesta la conformità del titolo, del precetto e del pignoramento.

In questo caso sono necessari due adempimenti, oltre ovviamente alla firma digitale sul file contenente l'attestazione di conformità:

1) bisogna indicare la data in cui viene effettuata l'attestazione di conformità;

2) bisogna indicare, per ciascun file di cui si attesta la conformità,

l'impronta, cioè il numero di "hash": si tratta di un numero

(calcolato con apposito programma) che serve ad indicare la non

manomissione di un file, poiché qualsiasi operazione effettuata sul

file produce una modifica del numero di hash. Il calcolo dell'hash

di qualsiasi file si può effettuare ad esempio con il programma

"hashmyfiles" scaricabile via internet da

<http://downloads.tomsguide.com/HashMyFiles-,0301-34274.html>:

selezionando un file tramite la finestra del programma, questo

calcola l'hash in vari formati, e basta fare un'operazione di copia e

incolla con il tasto destro del mouse per acquisire il numero di

hash nell'attestazione di conformità (è bene usare l'hash in

formato MD5 oppure SHA1, tra quelli calcolati dal programma).

ESEMPI TIMBRI

Il contenuto del presente file è copia conforme del contenuto del file d'origine presente nel fascicolo informatico dell'Ufficio Giudiziario (sistema Polisweb) (art.16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012).

firmato digitalmente dall' Avv.....

La presente scansione è copia conforme all'originale cartaceo in possesso dell'avvocato del Foro di (per procedure esecutive – artt.18 e 19 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014).

firmato digitalmente dall' Avv.....

La presente scansione è copia conforme all'originale cartaceo redatto in sede di negoziazione assistita ed in possesso

dell'avvocatodel Foro di..... (art.6, comma 3, del
D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014)

firmato digitalmente dall' Avv